

COMUNE DI MOGORO – PROVINCIA DI ORISTANO

Pareri espressi in base all'art. 49 del d.lgs. 267/2000: deliberazione C.C. n. 042 del 12.11.2013

Oggetto: Aliquote e detrazioni d'imposta IMU per l'anno 2013.

Sulla regolarità tecnica della proposta attestante la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa: si esprime parere favorevole

Il Responsabile del Servizio Amministrativo-Finanziario
f.to Rag. Peis Maria Teresa

Sulla regolarità contabile della proposta: si esprime parere favorevole

Il Responsabile del Servizio Amministrativo-Finanziario
f.to Rag. Peis Maria Teresa

Letto, approvato e sottoscritto

Il Sindaco
Broccia Sandro

Il Segretario
dott. Demartis Claudio

La deliberazione é in pubblicazione sull'albo pretorio online del Comune www.comune.mogoro.or.it per quindici giorni, al n. 1533, con decorrenza dal 14.11.2013.

L'impiegato/a incaricato/a

Certifico che il documento è copia conforme all'originale.
Mogoro, _____

L'impiegato/a incaricato/a

COMUNE DI MOGORO COMUNU DE MÒGURU
Provincia di Oristano Provincia de Aristanis

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 042	Aliquote e detrazioni d'imposta IMU per l'anno 2013.
Del 12.11.2013	

Il dodici novembre duemilatredecim, con inizio alle ore 16.20, nella sala consiliare del Municipio, alla prima convocazione, comunicata ai Consiglieri a norma di regolamento, risultano:

	presenti	assenti
Broccia Sandro	X	
Orrù Luca	X	
Ariu Federico	X	
Cau Donato	X	
Scanu Maria Cristiana	X	
Broccia Luisa	X	
Montisci Vincenzo	X	
Murroni Stefano	X	
Sanna Francesco	X	
Piras Vincenzo	X	
Maccioni Pierpaolo	X	
Melis Ettore	X	
Pia Giovanni	X	
Cherchi Gianluca		X
Melis Mirco	X	
Orrù Daniela	X	

Presiede la seduta il Sindaco sig. Broccia Sandro.

Partecipa il Segretario Comunale dott. Demartis Claudio.

Illustra nelle linee generali la proposta il Sindaco Broccia Sandro, che dà la parola all'Assessore al Bilancio Ariu Federico per l'illustrazione nel dettaglio.

Intervengono nella discussione generale:

- il Consigliere Pia Giovanni, ricordando le discussioni fatte sulla materia della TARES nelle precedenti sedute e ribadendo l'illegittimità della procedura di sostituzione del Consigliere comunale dimissionario, illegittimità che si riverbera sulla validità dell'intera seduta;*
- il Consigliere Piras Vincenzo, ricordando la permanenza dell'IMU sulle abitazioni prima casa per le categorie catastali A/1, A/8 e A/9; pur non conoscendo la consistenza a Mogoro di tali tipologie di abitazione, non condivide l'abbassamento delle aliquote per l'abitazione principale; circa le seconde case, ricorda che ci sono due tipologie: abitazioni di persone che sono andate via da Mogoro e sono inutilizzate, abitazioni acquisite in eredità inutilizzate, ragione per cui ritiene non sia giustificata l'aliquota dello 0,96 per mille.*

Intervengono in sede di replica:

- l'Assessore Ariu Federico, spiegando che non sono state proposte modifiche rispetto a quanto deliberato in precedenza, per ragioni di coerenza e perché la riduzione delle aliquote avrebbe comportato dei sacrifici per fare quadrare il bilancio;
- il Sindaco Broccia Sandro espone la necessità di approvare le deliberazioni propedeutiche al bilancio, già approvate dal Consiglio a gennaio, come quelle di competenze della Giunta, che sono state già approvate a dicembre 2012.

Intervengono per dichiarazioni di voto:

- il Consigliere Piras Vincenzo, preannunciando astensione;
- il Consigliere Melis Ettore, preannunciando il voto contrario e rimarcando che la deliberazione in discussione sia nulla, non essendo stato formalmente convocato il Consigliere Maccioni Pierpaolo;
- il Consigliere Pia Giovanni, rimarcando l'irregolarità della procedura di elezione del Consigliere Maccioni Pierpaolo, preannunciando voto contrario;
- il Consigliere Montisci Vincenzo, preannunciando voto favorevole, trattandosi di atto dovuto e propedeutico alla riapprovazione del bilancio;
- il Consigliere Murrone Stefano, preannunciando voto favorevole, in relazione all'esigenza di riapprovazione del bilancio;
- il Sindaco Broccia Sandro, preannunciando voto favorevole, ricordando sulla questione della mancata convocazione del primo dei non eletti, che la stessa non doveva essere fatta e che la convocazione avrebbe potuto essere criticata perché il primo dei non eletti al momento della convocazione del Consiglio non era Consigliere.

IL CONSIGLIO

Visto il D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23.

Visto il D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla L. n. 214/2011, che ha anticipato in forma sperimentale l'imposta municipale propria con decorrenza dal 01/01/2012 ed in particolare:

- l'art. 13, commi 6-7-8-9, che prevede le seguenti aliquote:

- aliquota base pari allo 0,76 %, con possibilità di variarla in aumento o diminuzione sino a 0,3 punti percentuali;
- aliquota del 0,4% per l'abitazione principale e per le relative pertinenze, con possibilità di variarla in aumento o diminuzione sino a 0,2 punti percentuali;
- aliquota del 0,2% per i fabbricati rurali ad uso strumentale (di cui all'art. 9, comma 3-bis, del Decreto Legge n. 557/93 convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 133/1994), con possibilità di variarla in diminuzione sino al 0,1%;

- dà la facoltà ai Comuni di ridurre l'aliquota base fino allo 0,4% nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del D.P.R. n. 917 del 1986, ovvero nel caso di immobili posseduti da soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati;

- l'art. 13, comma 11, dispone: "*È riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze di cui al comma 7, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8, l'aliquota di base di cui al comma 6, primo periodo. La quota di imposta risultante è versata allo Stato contestualmente all'imposta municipale propria. Le detrazioni previste dal presente articolo, nonché le detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dai comuni non si applicano alla quota di imposta riservata allo Stato di cui al periodo precedente. Per l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta municipale propria. Le attività di accertamento e riscossione dell'imposta erariale sono svolte dal comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.*" ..

Visto l'art. 1, comma 169, della L. 296/2006, che stabilisce: "*Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la*

deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno".

Vista la deliberazione del C.C. n. 59 del 20.12.2012, rettificata con deliberazione n. 23 del 13.06.2013, che ha approvato le seguenti aliquote dell'IMU per l'anno 2013:

- 0,60% unità immobiliari di fatto utilizzate per attività produttive (attività artigianali, commerciali, industriali e fabbricati utilizzati per l'attività di libero professionista), con esclusione dei fabbricati classificati nel gruppo catastale D;
- 0,76% unità immobiliari ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D (escluso i fabbricati rurali);
- 0,35% unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo e relative pertinenze;
- 0,35% unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che spostano permanentemente la propria residenza in istituti di ricovero o sanitari o in casa di parenti entro il 2° grado, a condizione che in tali unità immobiliari risulti accertata la residenza precedente al ricovero e che tali abitazioni non risultino locate;
- 0,46% fabbricato concesso in comodato uso gratuito ai parenti in linea retta fino al primo grado (genitore-figlio), considerando un unico fabbricato per figlio ricadente nelle categorie A;
- 0,20% per i fabbricati rurali ad uso strumentale (di cui all'art. 9, comma 3-bis, del Decreto Legge n. 557/94 convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 133/1994);
- 0,50% terreni agricoli;
- 0,76% abitazioni diverse dalla prima casa, affittate a canone moderato con regolare contratto;
- 0,96% immobili non previsti nei punti precedenti;

stabilito le seguenti detrazioni d'imposta per l'abitazione principale e relative pertinenze del soggetto passivo:

- detrazione di euro 200,00 (duecento) complessiva a favore dei soggetti passivi residenti o che dimorano abitualmente, con maggiorazione di euro 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente o residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale; l'importo complessivo della maggiorazione, al netto di quella di base, non può superare l'importo massimo di euro 400,00;

stabilito che la detrazione per l'abitazione principale del soggetto passivo, determinata in euro 200,00 (duecento), deve essere applicata anche alle unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che spostano permanentemente la propria residenza in istituti di ricovero o sanitari o in casa di parenti entro il 2° grado, a condizione che in tali unità immobiliari risulti accertata la residenza precedente al ricovero e che tali abitazioni non risultino locate.

Visti:

- la risoluzione del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 5/df del 28/03/2013 avente ad oggetto chiarimenti sulle modifiche dell'IMU anno 2013;

- il regolamento comunale di applicazione dell'IMU, approvato con deliberazione del C.C. n. 04 del 23.02.2012.

Considerato che deve essere riapprovato il bilancio di previsione 2013, al fine di sostituire per il 2013 la TARES con la TARSU.

Visto l'art. 1 del D.L. n. 102/2013, convertito in L. 124/2013, che stabilisce: "*Per l'anno 2013 non è dovuta la prima rata dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, relativa agli immobili di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 2013, n. 85*".

Considerato che gli immobili di cui all'art. 1, comma 1, del D.L. n. 54/2013, convertito dalla L. n. 85/2013, sono i seguenti:

- a) abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- b) unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;
- c) terreni agricoli e fabbricati rurali di cui all'articolo 13, commi 4, 5 e 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni.

Ritenuto di poter confermare per il 2013 le tariffe approvate dal Consiglio.

Acquisito il parere favorevole circa la regolarità tecnica, attestante la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, del Responsabile del Servizio Amministrativo-Finanziario.

Acquisito il parere favorevole circa la regolarità contabile del Responsabile del Servizio Amministrativo-Finanziario.

Con n. 10 voti favorevoli, n. 4 contrari (Pia Giovanni, Melis Ettore, Melis Mirco, Orrù Daniela) e n. 1 astenuto (Piras Vincenzo).

DELIBERA

Di approvare le seguenti aliquote dell'imposta municipale unica (IMU) per l'anno 2013:

- j) 0,60% unità immobiliari di fatto utilizzate per attività produttive (attività artigianali, commerciali, industriali e fabbricati utilizzati per l'attività di libero professionista), con esclusione dei fabbricati classificati nel gruppo catastale D;
- k) 0,76% unità immobiliari ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D (escluso i fabbricati rurali);
- l) 0,35% unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo e relative pertinenze;
- m) 0,35% unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che spostano permanentemente la propria residenza in istituti di ricovero o sanitari o in casa di parenti entro il 2° grado, a condizione che in tali unità immobiliari risulti accertata la residenza precedente al ricovero e che tali abitazioni non risultino locate;
- n) 0,46% fabbricato concesso in comodato uso gratuito ai parenti in linea retta fino al primo grado (genitore-figlio), considerando un unico fabbricato per figlio ricadente nelle categorie A;
- o) 0,20% per i fabbricati rurali ad uso strumentale (di cui all'art. 9, comma 3-bis, del Decreto Legge n. 557/94 convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 133/1994);
- p) 0,50% terreni agricoli;
- q) 0,76% abitazioni diverse dalla prima casa, affittate a canone moderato con regolare contratto;
- r) 0,96% immobili non previsti nei punti precedenti.

Di stabilire le seguenti detrazioni d'imposta per l'abitazione principale e relative pertinenze del soggetto passivo:

- detrazione di euro 200,00 (duecento) complessiva a favore dei soggetti passivi residenti o che dimorano abitualmente, con maggiorazione di euro 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente o residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale; l'importo complessivo della maggiorazione, al netto di quella di base, non può superare l'importo massimo di euro 400,00.

Di stabilire che la detrazione per l'abitazione principale del soggetto passivo, determinata in euro 200,00 (duecento), deve essere applicata anche alle unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che spostano permanentemente la propria residenza in istituti di ricovero o sanitari o in casa di parenti entro il 2° grado, a condizione che in tali unità immobiliari risulti accertata la residenza precedente al ricovero e che tali abitazioni non risultino locate.

Di dare atto che la prima rata dell'imposta municipale unica (IMU) non è dovuta, per il 2013, per i seguenti immobili:

- a) abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- b) unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;
- c) terreni agricoli e fabbricati rurali di cui all'articolo 13, commi 4, 5 e 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni.

Di dare atto che per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito dall'art. 13, commi 3, 4 e 5, del D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla L. n. 214/2011.

Di trasmettere copia della presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.

Di prendere atto che spettano al Responsabile del Servizio Amministrativo-Finanziario i conseguenti adempimenti gestionali.

Con n. 11 voti favorevoli, n. 4 contrari (Pia Giovanni, Melis Ettore, Orrù Daniela, Melis Mirco), n. 0 astenuti, di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo.